



REGOLAMENTO FEDERALE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI VOLONTARI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ VELICHE FEDERALI

Dal 1° giugno, le nuove disposizioni prevedono che ai volontari possa essere riconosciuto un rimborso forfettario, anche per prestazioni svolte nel comune di residenza, nel limite massimo di euro 400 mensili, ma solo in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalla Federazione.

Al fine di riconoscere il rimborso forfettario devono essere rispettate due condizioni:

- a) Il rimborso può essere erogato esclusivamente in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalla Federazione, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e Salute spa;
- b) la tipologia di spese e le attività di volontariato per le quali è ammesso il rimborso forfettario devono essere oggetto di una delibera federale.

È opportuno evidenziare che i rimborsi forfettari corrisposti, seppur non soggetti a tassazione, concorrono alla determinazione della soglia di esenzione previdenziale (euro 5.000) e fiscale (euro 15.000), per cui i soggetti che hanno in corso anche contratti di lavoro sportivo con soggetti diversi da quelli per i quali svolgono attività volontaristiche dovranno comunicare ai propri committenti anche i rimborsi forfettari percepiti per attività di volontariato sportivo, ai fini della corretta determinazione dell'imponibile fiscale e previdenziale.

Restano in vigore le disposizioni che prevedono il divieto assoluto di svolgere attività di volontariato a favore di soggetti con i quali il volontario ha anche rapporti di lavoro sportivo, nonché l'obbligo di assicurazione dei volontari per i casi di responsabilità civile verso i terzi.

MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI FEDERALI

Nel presente documento si considerano **manifestazioni** gli eventi di natura agonistica, promozionale e amatoriale regolarmente approvati dalla Federazione e inseriti nel calendario delle manifestazioni.

Si considerano **eventi sportivi** gli eventi riconosciuti e approvati dalla Federazione quali attività promozionali disciplinati dalle normative di riferimento e/o inserite in calendario.



ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

Sono definiti volontari, ai sensi dell'art. 29, comma 1, D.Lgs. 36/21, tutti i soggetti che mettono a disposizione "il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali".

La definizione fornita dall'art. 29 consente pertanto di includere nella figura del volontario ogni soggetto, tesserato o non tesserato, che mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per garantire il corretto svolgimento di un evento o manifestazione sportiva come sopra individuate.

Rientrano nelle attività di volontariato tutte quelle espressamente indicate nell'art. 25 del D.Lgs. 36/21, quelle risultanti dal mansionario approvato dal Dipartimento dello Sport per la disciplina oggetto delle attività federali, nonché quelle relative a:

- Personale che garantisce il trasporto di persone o cose in occasione di un **evento sportivo o manifestazione**;
- Personale deputato all'accoglienza durante gli **eventi sportivi o manifestazioni** organizzate dall'Affiliato;
- Personale deputato a garantire la sicurezza dei luoghi nonché la manutenzione e custodia delle attrezzature e degli impianti dove è svolto **l'evento sportivo o manifestazione**;
- Personale addetto al supporto degli Atleti in acqua e a terra in occasione dell'**evento sportivo o manifestazione**;
- Personale utilizzato nelle attività connesse alla promozione delle attività in occasione di **eventi sportivi** organizzati dall'Affiliato.

SPESE AMMISSIBILI

- Vitto;
- Alloggio;
- Viaggio;

Per le spese non rimborsate in modo forfettario sarà possibile procedere al rimborso analitico purché regolarmente documentato dal volontario.